



# Agata Christie Investigation®

ASSOCIATO CON:



**Agata CHRISTIE Investigazioni** con sede a Milano è un'agenzia investigativa che svolge indagini private ed opera nel campo dell'investigazione rivolta ad aziende e persone private ed eseguiamo **investigazioni civili, investigazioni penali, investigazioni coniugali, investigazioni matrimoniali, investigazioni aziendali, sicurezza sorveglianza aziendale.**

L'esercizio di attività investigative e informazioni specialistiche ci consentono di svolgere investigazioni professionali di alta qualità : **investigazioni** per Infedeltà coniugale o professionale, controspionaggio aziendale, concorrenza sleale, bonifiche telefoniche ed ambientali, sorveglianza giovani, indagini penali difensive, perizie foniche o grafiche, ricatti o molesti, indagini riservate per conoscere se il tuo partner , socio in affari, dipendenti, collaboratori, coniuge, baby sitter, figli etc., sono affidabili.

I nostri investigatori privati, tutti con provata esperienza decennale, seri ed affidabili, sono tutti ex appartenenti alle Forze dell'Ordine e/o specialisti con esperienze aziendali e/o periti e consulenti tecnici dei Tribunali.

La nostra agenzia è un'organizzazione specializzata in investigazioni internazionali ed è collegata on line, con investigatori privati con agenzie investigative in svariati paesi del mondo.

Per qualsiasi esigenza non esitate a richiederci un preventivo "gratuito" o consulenza.

Grazie alla nostra esperienza abbiamo pensato di mettere on line il seguente VADEMECUM

## GIURISPRUDENZA – ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE CONIUGALE

**Fonte: sentenze reperibili su internet**

*Cass. civ. sez. I, 12.03.2004, n. 5090*

Qualora vi sia **accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà**, che ha determinato la rottura del menage coniugale, ciò comporta la **possibilità dell'addebito della separazione** a carico di colui che ha posto in essere tale violazione.

*Cass. civ. sez. I, 25.03.2003*

L'addebito può essere pronunciato solo se la violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. è causa diretta della crisi tra i coniugi

*Cass. civ. sez. I, 06.02.2003, n. 1744*

La verifica dell'intollerabilità della convivenza e **l'addebito della separazione a carico di uno dei coniugi, non può basarsi su singoli episodi.** La violazione dell'obbligo di stabilire concordemente il domicilio familiare non può determinare addebito della separazione.

*Cass. civ. sez. I, 16.01.2003, n. 559*

In un procedimento di separazione, il Giudice anche se abbia riscontrato la condotta biasimevole di uno dei coniugi, non è esonerato dal valutare anche il comportamento dell'altro, essendo tenuto a valutare l'incidenza che tali atteggiamenti hanno avuto sulla crisi coniugale e sulla conseguente separazione.

**Agata Christie Investigation®** Sas di Maiellaro & C. cap. soc. € 25.822,84

Organizzazione Internazionale - Internet: [www.agatachristie.it](http://www.agatachristie.it) - E-mail: [max@agatachristie.it](mailto:max@agatachristie.it)

Sede operativa, legale e amministrativa: Via Besana, 6 - 20122 MILANO

Iscr. Reg. Imprese Milano e P.IVA 10260380158 - R.E.A MI/1358252 - Aut.Gov.n.9277.16E Div.1 Pref.MI

Telefono 02.344.223 (r.a.) - Fax 02.344.189



**Agata Christie Investigation®**

ASSOCIATO CON:



*Cass. SS.UU., 03.12.2001, n. 15248*

E' possibile separare la pronuncia relativa alla dichiarazione di separazione da quella diretta a statuire sull'addebito della separazione.

*Cass. civ. sez. I, 13.07.2001, n. 9515*

Al coniuge che si sia allontanato dall'abitazione familiare e successivamente abbia iniziato una relazione extra coniugale non può essere addebitata la separazione poichè l'infedeltà non è considerata in tal caso motivo che ha reso intollerabile la prosecuzione della vita in comune.

*Cass. civ. sez. I, 14 novembre 2001, n. 14162*

Per l'addebitabilità della separazione, **l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi**, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro. Infatti, solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale. (La corte di cassazione ha confermato la pronuncia della corte territoriale che aveva escluso ai fini dell'addebito che l'allontanamento del coniuge dall'abitazione familiare, in presenza di una stabile relazione extraconiugale dell'altro coniuge, abbia avuto incidenza sulla crisi matrimoniale).

*AGATA CHRISTIE Investigation*

*Cass. civ. sez. I, 28 settembre 2001, n. 12130*

In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.

*Cass. civ. sez. I, 11 agosto 2000, n. 10682*

In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.

*Cass. civ. sez. I, 14 giugno 2000, n. 8106*

La dichiarazione di separazione personale dei coniugi presuppone l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi. In tale ottica, la richiesta di addebito non si pone come elemento fondante della pronuncia di separazione personale, che resta sempre e comunque giustificata solo dall'intollerabilità della vita coniugale o dal grave pregiudizio per l'educazione della prole; circostanze, queste, da valutarsi, nell'ipotesi di richiesta di addebito, anche sotto il profilo della responsabilità di uno o di entrambi i coniugi. (La S.C. ha così cassato la sentenza che aveva affermato che l'accertamento dell'addebito

**Agata Christie Investigation® Sas di Maiellaro & C. cap. soc. € 25.822,84**

Organizzazione Internazionale - Internet: [www.agatachristie.it](http://www.agatachristie.it) - E-mail: [max@agatachristie.it](mailto:max@agatachristie.it)

Sede operativa, legale e amministrativa: Via Besana, 6 - 20122 MILANO

Iscr. Reg. Imprese Milano e P.IVA 10260380158 - R.E.A MI/1358252 - Aut.Gov.n.9277.16E Div.1 Pref.MI

Telefono 02.344.223 (r.a.) - Fax 02.344.189



# Agata Christie Investigation®

ASSOCIATO CON:



costituirebbe capo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione personale, posto che tale statuizione presupporrebbe l'ipotizzabilità di due distinti tipi di separazione, con addebito e senza addebito).

*Cass. civ. sez. I, 9 giugno 2000, n. 7859*

La reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Nè ad escludere la rilevanza della infedeltà è ammissibile la qualificazione della stessa quale reazione a comportamenti dell'altro coniuge, non essendo possibile una compensazione delle responsabilità nei rapporti familiari, e potendo invece essere addebitata la separazione a entrambi i coniugi, ove sussistano le relative domande. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza annullata con rinvio dalla S.C., pur in presenza dell'ammissione da parte del marito della relazione adulterina intrattenuta, aveva affermato che nel fallimento dell'unione coniugale aveva avuto un'incidenza decisiva la condotta della moglie, caratterizzata dall'impiego di espressioni spiccatamente volgari e oscene nei confronti del coniuge - con coinvolgimento anche dei figli - omettendo l'esame dei fatti rilevanti nel loro complesso, nel rispetto dei criteri suindicati, oltre che inadeguatamente accertando le stesse circostanze di fatto concretamente valorizzate).

*AGATA CHRISTIE Investigation*

*Cass. civ. sez. I, 12 gennaio 2000, n. 279*

Ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione. Il giudice, inoltre, nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, non potrà prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro e procedere dunque ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa, pertanto, considerarsi relativamente giustificato. Eventuali violazioni dei doveri coniugali dovranno, in tal caso, essere giudicate irrilevanti ai fini dell'addebitabilità, sempre che si configurino come una reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto e non si traducano in una violazione nell'ambito familiare di regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza. Altrimenti, una trasgressione grave dei doveri coniugali, pur se determinata dal comportamento dell'altro coniuge, dovrà dal giudice essere valutata come autonoma violazione dei doveri e causa concorrente del deterioramento del rapporto coniugale, con conseguente dichiarazione di addebito (se richiesto) a carico di entrambi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva rigettato le reciproche richieste di dichiarazione d'addebito per l'impossibilità di stabilire con certezza quali delle due condotte coniugali si fosse posta come antecedente causale dell'altra).

*Cass. civ. sez. I, 7 settembre 1999, n. 9472*

L'indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla addebitabilità della separazione dei coniugi - istituzionalmente riservata al giudice di merito - non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura ma deve

**Agata Christie Investigation® Sas di Maiellaro & C. cap. soc. € 25.822,84**

Organizzazione Internazionale - Internet: [www.agatachristie.it](http://www.agatachristie.it) - E-mail: [max@agatachristie.it](mailto:max@agatachristie.it)

Sede operativa, legale e amministrativa: Via Besana, 6 - 20122 MILANO

Iscr. Reg. Imprese Milano e P.IVA 10260380158 - R.E.A MI/1358252 - Aut.Gov.n.9277.16E Div.1 Pref.MI

Telefono 02.344.223 (r.a.) - Fax 02.344.189



**Agata Christie Investigation®**

ASSOCIATO CON:



derivare da una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, quali emergono dal processo, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione della efficacia causale dei comportamenti dell'altro.

*Cass. civ. sez. I, 7 settembre 1999, n. 9472*

L'infedeltà di uno dei coniugi può integrare da sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ancorché sia rimasta allo stadio di mero tentativo (nella specie l'adulterio non si è concretizzato per mancanza di corrispondenza da parte del terzo).

*Cass. civ. sez. I, 18 marzo 1999, n. 2444*

Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione; l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro.

*Cass. Civ. I sez., 17.07.1999, n. 7566*

In caso di separazione coniugale, qualora il coniuge intrattenga una nuova relazione nell'abitazione familiare dopo l'emissione dei provvedimenti temporanei del Giudice, alla stessa non può essere addebitata la separazione con il provvedimento definitivo che statuisce sul nuovo stato di separazione.

*AGATA CHRISTIE Investigation*

## **ASSEGNO DI MANTENIMENTO E PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI**

### **Sentenza n. 16912 del 11 novembre 2003**

Sezione prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore U. Vitrone

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 09.10.1999 L.C. CHIEDEVA AL Tribunale di Trieste il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del coniuge separato D.L. poiché il suo reddito era peggiorato con il sopraggiunto pensionamento mentre quello del marito, che conservava il godimento esclusivo della casa familiare, era migliorato.

Con decreto del 18 aprile – 5 maggio 2000 il Tribunale poneva a carico del convenuto la corresponsione di un assegno mensile di L. 150.000.

Su gravame del L. la Corte d'Appello di Trieste, con decreto 27 ottobre -30 dicembre 2000, confermava integralmente il provvedimento impugnato.

Osservava la Corte che ai fini del riconoscimento del diritto ad un assegno di mantenimento occorreva accertare unicamente se i redditi del coniuge istante fossero tali da consentirgli la conservazione delle condizioni di vita godute prima della separazione. Ciò premesso affermava che dagli atti risultava la sproporzione tra le rispettive condizioni economiche dei coniugi, mentre non era stato provato che la istante ricavasse un qualche reddito dall'esercizio della pittura, tanto che essa era costretta a sostentarsi con l'aiuto dei figli, mentre la casa familiare, di proprietà comune ed attualmente oggetto di divisione, era rimasta nel godimento esclusivo del L., sicché meritava conferma il provvedimento impugnato che si era limitato a riportare i redditi della C. al livello che essi avevano nel 1988 tenuto conto del deprezzamento della moneta.

**Agata Christie Investigation® Sas di Maiellaro & C. cap. soc. € 25.822,84**

Organizzazione Internazionale - Internet: [www.agatachristie.it](http://www.agatachristie.it) - E-mail: [max@agatachristie.it](mailto:max@agatachristie.it)

Sede operativa, legale e amministrativa: Via Besana, 6 - 20122 MILANO

Iscr. Reg. Imprese Milano e P.IVA 10260380158 - R.E.A MI/1358252 - Aut.Gov.n.9277.16E Div.1 Pref.MI

Telefono 02.344.223 (r.a.) - Fax 02.344.189



# Agata Christie Investigation®

ASSOCIATO CON:



Contro il decreto ricorre per cassazione D.L. con tre motivi.

Resiste con controricorso L.C.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 156, co. 1. cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. Civ. e si sostiene l'erroneità dell'interpretazione posta a fondamento del provvedimento impugnato secondo cui sussisterebbe una continuità tra la condizione del coniuge in costanza di matrimonio e quella del coniuge separato che comporterebbe la conservazione del medesimo tenore di vita da parte del coniuge più debole, poiché con la separazione verrebbe meno il dovere di solidarietà fra i coniugi, sostituito dal dovere di provvedere unicamente al mantenimento del coniuge che non abbia adeguati redditi propri.

La censura non ha fondamento poiché, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente sulla scorta di una dottrina minoritaria, con la separazione non viene meno il dovere dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, nell'ambito dei quali vengono compresi i bisogni di vita individuali che assumono rilevanza esclusiva in assenza di prole, e quindi permane la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio: tale continuità attribuisce al coniuge separato, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ottenere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento tendenzialmente idoneo ad assicurargli la conservazione del medesimo tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio, con la conseguenza che, in forza di tale permanente solidarietà, il coniuge al quale non sia stato attribuito alcun assegno, qualora la sua situazione economica si sia deteriorata, o sia migliorata quella dell'altro coniuge, può chiedere la corresponsione di un assegno rapportato al tenore di vita che avrebbe avuto ove la separazione non fosse intervenuta (Cass. 21 aprile 2000, n.5253).

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 156, co. 2, cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e sostiene che il decreto impugnato non avrebbe proceduto ad una corretta valutazione delle condizioni economiche di entrambi i coniugi. La censura non merita accoglimento poiché il ricorrente, sotto il pretesto della denuncia di una violazione di legge, sottopone al giudice di legittimità un inammissibile riesame del merito della controversia attraverso una rinnovata considerazione dei dati emergenti dalla documentazione in atti alla quale non è possibile procedere, attesi i limiti del giudizio di cassazione che è diretto unicamente al controllo della correttezza giuridica e della congruità logica della motivazione del provvedimento impugnato e che, nella specie, configurandosi l'impugnazione in esame come ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., deve ridurre il proprio controllo ai soli vizi di violazione di legge.

Con il terzo motivo il L. denuncia la violazione dell'art. 156, cc. 3, cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e sostiene che il decreto impugnato avrebbe errato nell'attribuire un assegno a favore di un coniuge che gode di redditi sufficienti, - come si deduce dalla pratica della pittura - per il solo fatto delle asserite maggiori possibilità economiche dell'obbligato, non potendosi estendere ai coniugi separati la solidarietà che comporta la condivisione del medesimo tenore di vita concordato in costanza di matrimonio.

La censura esame è destituita di fondamento sia in fatto che in diritto.

*AGATA CHRISTIE Investigation*

Va rilevato, innanzitutto, che l'obbligo posto a carico del ricorrente di corrispondere un assegno di mantenimento al coniuge separato non si fonda nella specie unicamente sul contestato miglioramento delle sue condizioni economiche e sul mero squilibrio venuto a verificarsi tra le rispettive situazioni delle parti, poiché il decreto impugnato ha evidenziato innanzitutto il peggioramento delle condizioni economiche della istante a seguito del sopraggiunto pensionamento, con la conseguente riduzione dello stipendio mensile nei limiti dell'assegno di pensione.

Va ricordato, inoltre, che, come già affermato nell'esame del motivo di ricorso che precede, la solidarietà tra coniugi non viene meno con la separazione e non consente di escludere il diritto ad un assegno di mantenimento in favore del coniuge che, pur godendo di redditi sufficienti, non sia in grado di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

**Agata Christie Investigation® Sas di Maiellaro & C. cap. soc. € 25.822,84**

Organizzazione Internazionale - Internet: [www.agatachristie.it](http://www.agatachristie.it) - E-mail: [max@agatachristie.it](mailto:max@agatachristie.it)

Sede operativa, legale e amministrativa: Via Besana, 6 - 20122 MILANO

Iscr. Reg. Imprese Milano e P.IVA 10260380158 - R.E.A MI/1358252 - Aut.Gov.n.9277.16E Div.1 Pref.MI

Telefono 02.344.223 (r.a.) - Fax 02.344.189



# Agata Christie Investigation®

ASSOCIATO CON:



## PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi € 1.600,00 di cui € 1.500,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di Legge.

## Mantenimento e peggioramento delle condizioni economiche

### Sentenza n. 13747 del 18 settembre 2003

Sezione Prima Civile, Presidente A. Saggio Relatore S. Di Palma

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. 1. Con sentenza n. 8369/97 del 23 aprile 1997, il Tribunale di Roma, tra l'altro, pronunciò la separazione personale dei coniugi D.S. e G.D.P., addebitandola a quest'ultimo; affidò i figli minori (omissis) e (omissis) alla madre, attribuendole il diritto di abitare la casa coniugale di proprietà comune sita in via Castel n. 35, e disciplinando un ampio diritto di visita del padre; determinò in L. 1.700.000 l'assegno, a carico del D.P., per il mantenimento della moglie ed in L. 3.800.000 il contributo dallo stesso dovuto per il mantenimento dei figli.

1. 2. Avverso tale sentenza il D.P. propose appello principale dinanzi alla Corte di Roma contestando la dichiarazione di addebito della separazione ed i provvedimenti di natura economica cui resistette la S., la quale propose anche appello incidentale, chiedendo l'aumento a L. 15.000.000 mensili del contributo economico complessivo da porre a carico del marito.

Nel corso del giudizio d'appello, a seguito di ricorso d'urgenza proposto dal D.P. tendente alla modificazione immediata dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli, all'attribuzione del diritto di abitare la casa coniugale ed al mantenimento dei figli e delle moglie la Corte ampliò unicamente l'esercizio del diritto di visita del padre. Successivamente, sentiti i figli minori di 17 e 15 anni, con sentenza n. 4170/00 del 21 dicembre 2000, la Corte adita, ferma restando la declaratoria di separazione personale dei coniugi con addebito al marito, in riforma della sentenza impugnata, tra l'altro, affidò i figli minori al padre, disciplinando il diritto di visita della madre; attribuì al D.P. il diritto di abitare la casa coniugale; e determinò in L. 3.000.000 mensili l'assegno di mantenimento che quest'ultimo doveva corrispondere alla moglie.

In particolare, e per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte ha così, testualmente, motivato la decisione:

A. "Ritiene la Corte... di dovere condividere le considerazioni che hanno indotto il Tribunale alla pronuncia di addebito della separazione al marito.

Non può infatti sottacersi che, ai fini dell'addebitabilità della separazione, il comportamento del coniuge, che sia idoneo ad evidenziare anche agli occhi di terzi la sua infedeltà, costituisce di per sé, a prescindere dall'effettiva ricorrenza dell'adulterio, causa menomazione della dignità dell'altro coniuge e, quindi, violazione dei doveri derivanti dal matrimonio. Ora dal complesso delle prove espletate in primo grado risulta indubbiamente provata la relazione intrattenuta dal D.P. con altra donna, coltivata con aspetti esteriori (manifestazioni affettive anche in pubblico) tali da ingenerare, sia nel contesto familiare e parentale che nell'ambiente in cui i coniugi vivevano, più che plausibili sospetti di infedeltà e di tradimento, così da comportare offesa alla sensibilità ed al decoro della moglie. La circostanza che detto comportamento sia riferibile al periodo in cui la S. stava faticosamente rimettendosi dal gravissimo incidente che ne aveva messo in pericolo la vita ed in cui quindi più necessitava delle cure, dell'attenzione e dell'affetto del marito, configura a carico di quest'ultimo la violazione anche di quei doveri minimi di solidarietà e di reciproco sostegno che sono il fondamento della vita in comune.

*AGATA CHRISTIE Investigation*

L'assunto dell'appellante in ordine ai riflessi di natura psichica residuati dall'incidente, con conseguenti modifiche anche caratteriali e comportamentali della moglie, che avrebbero ancor prima contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che destituito di ogni fondamento probatorio, non sembra certo costituire valido argomento atto ad escludere l'addebitabilità in via esclusiva della separazione al marito, posto che le menomanti condizioni psico fisiche della moglie, lungi dal giustificare il disinteresse affettivo e materiale, avrebbero caso mai dovuto sollecitarne le risorse di comprensione, partecipazione e mutuo soccorso.

B. "Dall'affidamento dei minori al padre discende necessariamente l'assegnazione al medesimo anche della casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi, e ciò al fine di conservare ai minori (che peraltro hanno esplicitamente

**Agata Christie Investigation® Sas di Maiellaro & C. cap. soc. € 25.822,84**

Organizzazione Internazionale - Internet: [www.agatachristie.it](http://www.agatachristie.it) - E-mail: [max@agatachristie.it](mailto:max@agatachristie.it)

Sede operativa, legale e amministrativa: Via Besana, 6 - 20122 MILANO

Iscr. Reg. Imprese Milano e P.IVA 10260380158 - R.E.A MI/1358252 - Aut.Gov.n.9277.16E Div.1 Pref.MI

Telefono 02.344.223 (r.a.) - Fax 02.344.189



# Agata Christie Investigation®

ASSOCIATO CON:



manifestato il loro disagio per le condizioni in cui attualmente vivono) la continuità dell'habitat domestico e familiare, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita della famiglia. Va infatti richiamato in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale..... secondo cui il potere (eccezionale) del giudice della separazione di assegnare la casa coniugale è in funzione dell'interesse esclusivo della prole e non già dell'eventuale diritto di mantenimento del coniuge incolpevole, sì che, in presenza di figli ancora minorenni, l'esigenza di assicurare ai medesimi una pronta e conveniente sistemazione con l'affidatario e di impedire che gli stessi, oltre al trauma della separazione dei genitori, debbano altresì subire il trauma dell'allontanamento dall'ambiente familiare, assume rilievo essenziale e prioritario, preclusivo di qualsiasi altra considerazione... Non può quindi trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla S. di conservazione del godimento della casa coniugale, né possono trovare ingresso in questa sede deduzioni volte a dimostrare il maggior (od esclusivo) contributo economico fornito dalla moglie all'acquisto, trattandosi di circostanze che potranno eventualmente assumere rilievo in sede di scioglimento della comunione”.

C. “Nel caso in esame va...rilevato che lo squilibrio esistente nella condizione economica tra le parti, oltre a giustificare l'imposizione a carico del D.P. di ogni onere relativo ai figli, giustifica e legittima altresì il riconoscimento a favore della S., coniuge incolpevole, di un contributo per il proprio mantenimento, apparendo difficilmente contestabile che la medesima sia priva di adeguati redditi che le garantiscano un tenore di vita comparabile od assimilabile a quello goduto durante la convivenza matrimoniale. A tale proposito appaiono anzitutto pienamente condivisibili le osservazioni svolte dal Tribunale sull'alto tenore di vita goduto dal nucleo familiare prima della separazione evidenziato dalla presenza di personale domestico fisso, necessitato o meno che sia stato (collaboratrice domestica e baby sitter per i figli), dalla originaria scelta di una scuola privata per entrambi i figli, dalle vacanze sia estive che invernali sempre godute in località alla moda, dalla frequenza a circoli sportivi di prestigio e dallo stesso tipo di attività sportiva prescelto (golf ed equitazione, quest'ultima anche per i figli), dalla fruizione di auto o moto di grossa cilindrata ecc. elementi questi tutti indicativi di una notevole consistenza patrimoniale e del tutto incompatibili con la modestia dei redditi denunciati in sede fiscale.

Anche voler escludere una qualsiasi cointeressenza del D.P. nel negozio di \_\_\_\_\_, concesso in gestione alla ditta a \_\_\_\_\_ e che è formalmente di proprietà della madre dell'odierno appellante, risulta tuttavia provato che il medesimo è titolare di quote della s.n.c., che gestisce negozi di abbigliamento in via Nazionale ( ove il svolge anche attività lavorativa personale), ed era amministratore unico della S.R.L. (di cui è socio assieme alla moglie, con sottoscrizione del capitale in misura del 50% ciascuno) con negozio di abbigliamento in via Del (attualmente in amministrazione giudiziale).

Ora sia la natura dell'attività commerciale svolta (vendita di articoli di abbigliamento) che la stessa ubicazione degli esercizi, siti nelle zone più prestigiose e più commerciali di Roma, pur in mancanza di prove certe in ordine agli incassi giornalieri, consentono tuttavia di presumere, anche alla luce di quanto emerso sul tenore di vita elevato condotto dalla famiglia, consistenti guadagni e ricavi. Di contro va considerato che la S. versa tuttora in precarie condizioni di salute (v. documentazione medica allegata) con necessità di cure, e che i postumi residui dall'incidente hanno inciso in misura consistente sulla sua capacità lavorativa, sì che appare difficile ritenere che la medesima, anche ove abbia ripreso una limitata attività professionale, sia in grado di provvedere autonomamente ed adeguatamente alle proprie esigenze e necessità. Tanto meno può ritenersi che la medesima tragga sufficienti mezzi di sostentamento dalla partecipazione societaria alla -----, non risultando che il D.P., dalla data della separazione e quanto meno fino a che è stato amministratore unico di detta Società, abbia mai erogato alcunché alla moglie a titolo di partecipazione agli utili(o ai proventi ricavati dall'affitto dell'azienda). Valutata comparativamente la situazione economica delle parti e la rispettiva capacità di lavoro e di guadagno e tenuto conto del pregiudizio economico derivante alla S. dalla perdita del godimento e dell'uso della casa coniugale, con conseguente necessità di sopperire diversamente alle proprie esigenze abitative sostenendo i relativi costi, si stima equo stabilire in L. 3.000.000 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat con decorrenza da gennaio 2002, la misura dell'assegno alla medesima dovuto.”

**Agata Christie Investigation® Sas di Maiellaro & C. cap. soc. € 25.822,84**

Organizzazione Internazionale - Internet: [www.agatachristie.it](http://www.agatachristie.it) - E-mail: [max@agatachristie.it](mailto:max@agatachristie.it)

Sede operativa, legale e amministrativa: Via Besana, 6 - 20122 MILANO

Iscr. Reg. Imprese Milano e P.IVA 10260380158 - R.E.A MI/1358252 - Aut.Gov.n.9277.16E Div.1 Pref.MI

Telefono 02.344.223 (r.a.) - Fax 02.344.189



## AGATA CHRISTIE Investigation

1. 3. Avverso tale sentenza -----ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. Resiste, con controricorso, D.S., la quale ha anche proposto ricorso incidentale, fondato su un solo motivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

2. 1. I ricorsi nn. 8678 (principale) e 9382 (incidentale) del 2001, in quanto proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.

2. 2. Con il primo motivo (con cui deduce Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 147 e 151 c.c. in merito alla sussistenza delle condizioni per l'addebito; omessa e/o errata valutazione delle prove"), il ricorrente principale critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.1.2 lett A), anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che:

a la Corte romana, nella valutazione del suo comportamento nei confronti della moglie, avrebbe omesso di tener conto della scarsa attendibilità dei testimoni indicati dalla moglie (sulle cui deposizioni avrebbe fondato la decisione di addebito), delle contrarie circostanze attestata da altri testimoni, ed in particolare dai testi U.F. e M.L.;

b in ogni caso, i Giudici d'appello avrebbero "totalmente omesso di verificare l'incidenza della dedotta ..... violazione dei doveri ex art. 143 c.c. sul venir meno della unione tra i coniugi" (cfr. Ricorso, pag. 10).

Con il secondo motivo (con cui deduce:

"Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione; omessa e/o errata valutazione delle prove; errata applicazione e/o violazione dell'art. 156 c.c.), il ricorrente principale critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.1.2. lett. C), anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che, nel giudicare sulla spettanza di un assegno di mantenimento alla moglie e nell'utilizzare, in proposito, la prova per presunzioni, i Giudici a quibus avrebbero "totalmente ignorato, se pure disposta dal Tribunale, la verifica operata dalla Guardia di Finanza sullo stato patrimoniale delle parti", dalla quale emergerebbe, invece, "la perfetta aderenza tra le dichiarazioni dell'odierno ricorrente e le risultanze della puntuale verifica operata dalla sopra detta Autorità" (cfr. Ricorso, pag. 12-13).

2. 3. Con l'unico motivo (con cui deduce: "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155 e 156 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui è stata assegnata la casa coniugale al marito"), la ricorrente incidentale critica, a sua volta, la sentenza impugnata (c.f.r., sopra, n.1.2 lett.B), anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che la Corte romana avrebbe insufficiente motivato sul punto, non tenendo conto, in particolare, delle circostanze che i figli sarebbero ormai quasi maggiorenni; che la stessa, invalida al 67%, sarebbe completamente inabile al lavoro e del tutto sprovvista di adeguati redditi propri; che i figli vivrebbero, ormai da più di due anni, con il padre in altra abitazione.

2. 4. Il ricorso principale deve essere respinto.

Per quanto riguarda il primo motivo, il profilo di critica (cfr., sopra n. 2.2. lett. A) relativo alle dedotte inattendibilità delle deposizioni dei testimoni indicati dalla S. ed omessa considerazione delle pretese, a sé favorevoli, circostanze affermate da altri due testimoni (F. e L.) è chiaramente inammissibile, sia perché irrimediabilmente generico, laddove fa riferimento a circostanze (attestanti il preteso rispetto, da parte sua, dei doveri nascenti dal matrimonio) contrarie a quelle accertate dal Giudice del merito, senza alcuna specifica deduzione sul carattere decisivo dei punti evidenziati,; sia perché risolvendosi, in definitiva, in una (ri)valutazione della prova orale meramente diversa da quella operata dai Giudici d'appello; sia perché i riprodotti brani delle deposizioni dei testi F. e L. non si riferiscono alla prevalente ragione violazione dell'obbligo di fedeltà che la Corte romana ha posto a fondamento della dichiarazione di addebito a carico del ricorrente.

Per quanto attiene al secondo profilo della censura (cfr., supra, n.2.2 lett. b) se è vero che, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sent., a s.u., nn 2494 del 1982 e 15279 del 2001 nonché n. 12130 del 2001), in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale è anche vero che, secondo un più specifico e recente orientamento (cfr. sent. n. 7859 del 2000), la reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati

Agata Christie Investigation® Sas di Maiellaro & C. cap. soc. € 25.822,84

Organizzazione Internazionale - Internet: [www.agatachristie.it](http://www.agatachristie.it) - E-mail: [max@agatachristie.it](mailto:max@agatachristie.it)

Sede operativa, legale e amministrativa: Via Besana, 6 - 20122 MILANO

Iscr. Reg. Imprese Milano e P.IVA 10260380158 - R.E.A MI/1358252 - Aut.Gov.n.9277.16E Div.1 Pref.MI

Telefono 02.344.223 (r.a.) - Fax 02.344.189



# Agata Christie Investigation®

ASSOCIATO CON:



la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Orbene i Giudici d'appello ( cfr., supra, n.

*AGATA CHRISTIE Investigation*

1.2. lett A), con motivazione ampia ed adeguata, nonché scevra di errori logico giuridici, hanno ritenuto provata la relazione extraconiugale intrattenuta dal D.P., sottolineando, da un lato, le forme esteriori con cui essa è stata coltivata ("manifestazioni affettive anche in pubblico"), e, dall'altro, il carattere particolarmente grave ed "odioso di tale comportamento integrante, peraltro, anche la violazione dei "doveri minimi di solidarietà e di reciproco sostegno che sono il fondamento della vita in comune" se rapportato alla circostanza che esso è stato tenuto nel momento in cui la S. era convalescente da un gravissimo incidente, che ne aveva messo in pericolo la vita. Inoltre, non è nemmeno esatto che la Corte romana abbia ommesso l'accertamento ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del soggetto che chiede l'assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente; e, secondo cui, una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno di mantenimento, il Giudice, per determinarne il quantum, deve tener conto anche degli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti.

Ciò posto, dall'analisi della motivazione della sentenza impugnata dianzi (cfr., sopra, n. 1.2. lett C) integralmente riprodotta emerge con chiarezza che i Giudici d'appello hanno rigorosamente applicato i predetti orientamenti di questa Corte, in questa sede ribaditi, sia per quanto riguarda la mancanza, da parte della S., di redditi propri ed adeguati per consentire di mantenere l'elevato tenore di vita caratterizzante la vita coniugale, sia per ciò che attiene alle rispettive potenzialità economiche delle parti scemate quasi del tutto relativamente alla moglie in conseguenza delle sue menomate condizioni fisiche cagionate dal grave incidente occorso e, quindi, alla radicale disparità economica esistente tra di esse. In particolare, la critica relativa alla dedotta, omissa considerazione dei risultati delle indagini di polizia tributaria, disposte ed acquisite dai giudici di primo grado, appare anch'essa infondata in fatto, sol che si consideri che la Corte romana dopo aver descritto l'elevato tenore di vita della famiglia, ha specificato che i relativi elementi probatori sono "tutti indicativi di una notevole consistenza patrimoniale e del tutto incompatibili con la modestia dei redditi del D.P. denunciati in sede fiscale": il che stà a significare che i Giudici d'appello hanno esaminato anche i risultati delle disposte indagini di polizia tributaria, legittimamente valutando, in via presuntiva alla luce di tutti gli altri elementi probatori acquisiti, inattendibili le dichiarazioni dei redditi presentate dal D.P..

2. 5. Anche il ricorso incidentale è privo di fondamento (cfr., sopra, n. 2.3.).

Dall'analisi della motivazione della sentenza impugnata (cfr., sopra, n.1.2. lett. B) risuòta chiaramente che la Corte romana ha scrupolosamente applicato il costante orientamento di questa Corte ( cfr., sent. nn. 2494 del 1982, a s.u. e 9073 del 2000), secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la disposizione dell'art. 155 comma 4 cod. civ. che attribuisce al giudice il potere di assegnare il diritto di abitare la casa al coniuge affidatario (dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti con lo stesso conviventi, che non sia contitolare od esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) dell'immobile ha carattere personale ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole, sicchè essa non è invocabile, neppure in via di interpretazione estensiva, con riferimento alla posizione del coniuge non affidatario dei figli, ancorchè avente diritto al mantenimento (come nella specie), al quale, pertanto, il predetto diritto non può essere attribuito neppure in forza dell'art. 156 cod. civ., che non conferisce al giudice potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento l'adempimento dell'obbligo in forma diretta e non mediante prestazione pecuniaria.

Alla luce di tale orientamento, che in questa sede viene ribadito, perdono qualsiasi rilevanza le critiche alla sentenza impugnata formulate dalla ricorrente incidentale ed aventi ad oggetto l'omessa considerazione del quasi raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, nonché della propria invalidità 67% (della qual circostanza i Giudici d'appello hanno esplicitamente tenuto conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento).

**Agata Christie Investigation® Sas di Maiellaro & C. cap. soc. € 25.822,84**

Organizzazione Internazionale - Internet: [www.agatachristie.it](http://www.agatachristie.it) - E-mail: [max@agatachristie.it](mailto:max@agatachristie.it)

Sede operativa, legale e amministrativa: Via Besana, 6 - 20122 MILANO

Iscr. Reg. Imprese Milano e P.IVA 10260380158 - R.E.A MI/1358252 - Aut.Gov.n.9277.16E Div.1 Pref.MI

Telefono 02.344.223 (r.a.) - Fax 02.344.189



# Agata Christie Investigation®

ASSOCIATO CON:



Quanto all'omessa considerazione dell'ulteriore circostanza secondo la quale "i figli vivono ormai da più di due anni con il padre in un'altra abitazione dove hanno ricreato le proprie abitudini ed il proprio centro d'interessi" (cfr. Ricorso incidentale, pag. 11) la relativa deduzione deve considerarsi inammissibile, in quanto non risulta che sia stata mai proposta nel giudizio di merito (del resto, la circostanza stessa, ove ne sussistano i presupposti, potrà eventualmente essere fatta valere ai sensi del combinato disposto dagli artt. 155 comma 8 cod. civ. e 710 cod. proc. Civ.)

2. 6. vertendosi in ipotesi di soccombenza reciproca, le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate per intero fra le parti.

**PER QUESTI MOTIVI**

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

**Agata Christie Investigation® Sas di Maiellaro & C. cap. soc. € 25.822,84**

Organizzazione Internazionale - Internet: [www.agatachristie.it](http://www.agatachristie.it) - E-mail: [max@agatachristie.it](mailto:max@agatachristie.it)

Sede operativa, legale e amministrativa: Via Besana, 6 - 20122 MILANO

Iscr. Reg. Imprese Milano e P.IVA 10260380158 - R.E.A MI/1358252 - Aut.Gov.n.9277.16E Div.1 Pref.MI

Telefono 02.344.223 (r.a.) - Fax 02.344.189